Bando di gara relativo alla gara semplice n. 19/90 CE

(90/C 48/12)

Con il regolamento (CEE) n. 486/90 del 27 febbraio 1990 [1], la Commissione ha indetto una vendita tramite gara semplice per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio [2] e detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo, francese ed italiano.

I luoghi di magazzinaggio, il volume di alcole e le caratteristiche analitiche di ogni cisterna sono indicati nel capitolo XI.

I concorrenti devono conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento [3], a quelle del regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 141/90 [5], che stabilisce le modalità d'applicazione e in particolare a quelle riportate in appresso.

I. Offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 400 000 ettolitri di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

   Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono essere depositate presso la Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles o inviate a questo indirizzo per raccomandata.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 19/90 CE — alcole — DG VI-E-3 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. *Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 20 marzo 1990.*

5. In ogni offerta deve essere indicato il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

   a) il riferimento alla gara semplice n. 19/90 CE,

   b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

   c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1780/89 e l'indicazione del luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione che ciascuno dei seguenti organismi d'intervento rilascia per i quantitativi che lo riguardano:

   — SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid. tel. 522 29 61; telex 23427 SENPA; telefax 5219832

   — SAV agente per conto dell'ONIVINS, zona industriale, Avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex. tel. 57 51 03 03; telex 572025; telefax 57250725

   — AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma. tel. 47 49 91; telex 620331, 620252, 613003; telefax 4453940, 4953940

   L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ecu per ettolitro d'alcole a 100 % vol per i quantitativi per i quali sono interessati i singoli organismi d'intervento.

7. I tassi di conversione da applicare per la conversione in moneta nazionale nel quadro delle gare per la vendita di alcole sono quelli vigenti la vigilia del giorno della pubblicazione del bando della gara semplice n. 19/90 e riportati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L, nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1876/89 [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/90 [7].

II. Campioni ed esame dell'alcole

1. Gli interessati possono chiedere agli organismi d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ecu al litro o del controvalore in pesetas spagnole, in franchi francesi o in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante degli organismi d'intervento interessati.

   Il volume del campione, per interessato e per cisterna, non può superare i 5 litri.

2. Gli organismi d'intervento forniscono tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

---

[1] GU n. L 52 del 28. 2. 1990, pag. 5.
[2] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.
[4] GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.
[5] GU n. L 16 del 20. 1. 1990, pag. 23.
[6] GU n. L 319 dell'1. 11. 1989, pag. 1.
[7] GU n. L 49 del 26. 2. 1990, pag. 1.

III. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

1. L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 444/90 al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

2. Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate agli organismi d'intervento interessati.

   Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicazione è attribuita al concorrente che ha presentato l'offerta più conveniente. Nel caso in cui siano state presentate varie offerte agli stessi prezzi, l'attribuzione dell'aggiudicazione avviene per sorteggio.

La Commissione informa per iscritto, con ricevuta di ritorno, i concorrenti e gli organismi d'intervento detentori dell'alcole del seguito riservato alle offerte.

V. Dichiarazione d'attribuzione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30 ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol.

VI. Ritiro

Il ritiro dell'alcole dai magazzini degli organismi d'intervento avviene su presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento detentore, previo pagamento del quantitativo corrispondente al ritiro.

VII. Pagamento

L'aggiudicatario versa agli organismi d'intervento interessati il prezzo dell'alcole da ritirare entro il giorno precedente il rilascio del buono di ritiro.

VIII. Ritardi nel ritiro

Le conseguenze dei ritardi nel ritiro degli alcoli per lo svincolo della cauzione di buona esecuzione sono quelle previste nel regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli.

IX. Cauzioni

La costituzione delle cauzioni e il loro svincolo sono soggetti alle disposizioni comunitarie, in particolare quelle di cui agli articoli 14, 16, 33 e 34 del regolamento (CEE) n. 1780/89, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 141/90, e di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 444/90.

X. Termine per l'utilizzazione dell'alcole

L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve avvenire entro un termine di tre anni a decorrere dalla data del primo ritiro.

XI. LICITAZIONE PARTICOLARE N. 19/90

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. FRANCIA	Société Verniers BP 629, Route de Cuxac 11106 Narbonne		117 047	35 + 36	Neutro
	Sogestrol 76700 Gonfreville d'Orcher		17 931	35 + 36	Greggio
	Totale		134 978		
2. SPAGNA	Tarancón (Cuenca)	A 2 A 3 A 8 D 1	25 807 26 189 26 065 9 939	35 + 36 35 + 36 35 + 36 35 + 36	Neutro Neutro Neutro Neutro
	Totale		88 000		
3. ITALIA	Kronion Soc. Coop. arl Sciacca (AG)		17 300	39	Greggio
	Dist. G. Di Lorenzo Pontevalleceppi (PG) — Mag. Ponte Nuovo di Torgiano (PG)		28 643	39	Neutro e buon gusto
	— Mag. Pontevalleceppi (PG)		30 000	35	Greggio
	Bonollo SpA Formigine (MO)		60 138	39	Greggio
	(Mag. Anagni Paduni - FR)		24 100	39	Neutro e buon gusto
	Dist. DCA Ascoli Piceno		16 841	36	Buon gusto
	Totale		177 022		
	Totale generale		400 000		